

## La tutela penale dell'ambiente: operazioni di dragaggio e nuovo delitto di inquinamento ambientale<sup>1</sup>

*a cura di Riccardo Salomone*

Il **Tribunale** accoglieva l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto una **porzione di fondale** ed un **cantiere**, ipotizzandosi, a carico dell'indagato, progettista e direttore dei lavori di dragaggio, il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 *bis* c.p.<sup>2</sup>, concretatosi nell'aver omesso di rispettare le norme progettuali, provocando dispersione di sedimenti nelle acque circostanti, conseguente trasporto degli inquinanti in essi contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) e tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

Nell'ambito di **operazioni di dragaggio**, finalizzate all'attuazione di un progetto di bonifica dei fondali dei moli, la ditta incaricata, come documentato da diverse annotazioni del Corpo Forestale e della Capitaneria di Porto, avrebbe violato palesemente le prescrizioni progettuali, le quali prevedevano particolari accorgimenti per limitare l'intorbidimento delle acque, quali la presenza di una vasca d'acqua a bordo della draga per poter lavare la benna prima di ogni immersione e la predisposizione di un sistema di conterminazione per evitare la dispersione della torbidità

---

<sup>1</sup> Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170 (Relatore Dr. Luca Ramacci).

<sup>2</sup> **Inquinamento ambientale.** – «È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

nelle acque circostanti, costituito da elementi galleggianti in poliuretano (panne) ai quali sono fissati elementi verticali in poliestere resinato (gonne), che scendono verso il fondo al quale devono essere solidarizzati. Le gonne, inoltre, dovevano essere giuntate fra loro con nastro in polipropilene e trattenute al fondo con ancore piombi e, in caso di rottura degli elementi del sistema, il dragaggio avrebbe dovuto essere interrotto per il tempo necessario alla riparazione. L'area di lavoro andava inoltre delimitata con un sistema a "panne fisse" galleggianti ancorate a corpi in cemento armato di 8.000 Kg posti sul fondale.

Il Tribunale, indicando nel dettaglio le ulteriori prescrizioni finalizzate a minimizzare gli effetti dell'attività, precisava che, in occasione di diversi sopralluoghi, si era accertato che le gonne non risultavano affatto ancorate al fondo e risultavano essere emerse in superficie a causa delle turbolenze provocate dall'elica del rimorchiatore, con la conseguenza che, ad ogni azione della benna dell'escavatore, veniva sversata al di fuori delle panne una considerevole quantità di fango, registrandosi, quindi, elementi di torbidità estremamente elevati e superiori al consentito, come documentato dalle verifiche effettuate dall'ARPAL. I giudici del riesame davano altresì atto di altri dati fattuali, tra i quali assumono rilievo: la documentata presenza, nell'area da bonificare, di sedimenti fino a 100 Cm che denotano una significativa contaminazione di metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici; la piena consapevolezza, da parte dei responsabili dell'azienda incaricata dei lavori, della condotta abusiva, tanto che, essendo costoro avvisati preventivamente dall'ARPAL dei futuri controlli, sospendevano momentaneamente i lavori per non innalzare il livello di torbidità.

Emergeva, inoltre, dal ricorso, che le modalità di esecuzione dei lavori erano conseguenza di una **precisa scelta imprenditoriale**, il cui fine era quello di concludere celermente l'intervento, abbattendo i costi ed ottenendo, così, un maggiore profitto e che detta attività, all'atto del sequestro, si era protratta per oltre dieci mesi.

Il PM ricorrente sottolineava anche che il livello di torbidità delle acque conseguente alla dispersione dei fanghi inquinanti risultava, rispetto a quello verificato

quando l'attività veniva svolta nell'osservanza delle prescrizioni, fino a trenta volte superiore per un molo e fino a 4,8 volte per un altro molo.

Orbene, il Tribunale del riesame, in primo luogo, riteneva sussistente il requisito della «**abusività**» della condotta, sul presupposto che l'attività veniva svolta in spregio alle prescrizioni imposte dal progetto di bonifica.

In relazione al requisito dell'abusività della condotta (richiesto anche da altre disposizioni penali), con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, si è recentemente ricordato (Cass. pen., Sez. III, n. 21030/2015) che sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (c.d. attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.

Tali principi sono utilizzabili anche in relazione al delitto in esame, rispetto al quale deve richiamarsi il contenuto della direttiva 2008/99/CE e riconoscersi un concetto ampio di condotta «abusiva», comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.

Ciò che viene posto in dubbio dai giudici del riesame è il fatto che le condotte accertate abbiano effettivamente determinato quella compromissione o quel deterioramento significativi e misurabili che la norma richiede.

L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva «o» svolge una funzione di collegamento: essi indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in un'alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della «**compromissione**», in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema e, in quello

del «**deterioramento**», come “squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.

Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione fra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452 *quater* c.p.

L'ambito di operatività dell'art. 452 *bis* c.p. è anche delimitato dall'ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere «significativi» e «misurabili», venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo.

Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto di qualificare i requisiti della compromissione o del deterioramento come condizione di “tendenziale irrimediabilità”, caratterizzata da “situazioni di strutturali e non provvisorie inabilità del bene rispetto alle sue funzioni”, evidenziando anche la rilevanza del danno che caratterizza la condotta. Ha tuttavia escluso la sussistenza del reato sulla base di alcune considerazioni che non sono apparse condivisibili alla Corte di cassazione.

Infatti, l'attività posta in essere dall'indagato, ancorché ritenuta abusiva, veniva presa in considerazione, quanto agli effetti, con riferimento al solo livello di torbidità delle acque, ritenuta un fenomeno inevitabile in presenza di attività di dragaggio. Il Tribunale escludeva però la compromissione o il deterioramento consistente e qualificabile ritenendo non rilevante, in quanto non più verificatasi, una moria di molluschi avvenuta nel 2015.

Tali conclusioni tuttavia non convincono, perché paiono riferirsi ad un'individuazione dei termini «compromissione» e «deterioramento» che concentra l'attenzione su una condizione di “tendenziale irrimediabilità” che la norma non prevede.

Inoltre, la torbidità dell'acqua e la moria di mitili sembrano riferite soltanto ad alcuni degli effetti prodotti dalla condotta, prescindendo così dal considerare compiutamente quelle condizioni di “squilibrio funzionale o strutturale” che, ad avviso della cassazione, caratterizzano la condotta penalmente rilevante.

In altre parole, sembra che i giudici del riesame abbiano valutato solo quei dati fattuali astrattamente riconducibili alla condizione di irrimediabilità tendenziale del danno, lasciando in disparte altri aspetti dei quali viene invece dato atto in altre parti del provvedimento, quali, ad esempio, la presenza nei fanghi fuoriusciti dall'area di bonifica di sostanze tossiche (metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici: quest'ultimi qualificati anche come cancerogeni e mutageni), la cui presenza nelle acque, indipendentemente dagli effetti letali sulla fauna, può determinarne la contaminazione; il livello di torbidità accertato nonostante l'ARPAL avvisasse preventivamente dei controlli gli interessati, i quali opportunamente evitavano il dragaggio in previsione degli stessi.

**In conclusione**, i dati acquisiti andavano dunque – secondo la Corte Suprema – diversamente e globalmente valutati ai fini della qualificazione giuridica dei fatti e della sussistenza del *fumus* del reato.

L'ordinanza impugnata veniva pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi affermati.